

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 01)

Ricorso per cassazione - Mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Ricorso per revocazione - Prova dell'errore revocatorio - Condizioni.

In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell'atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell'una o dell'altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20345 del 14/07/2023 (Rv. 668180 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395